

**Audizione presso la 9ª Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare**

***DdL (S. 1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale***

**Chi siamo:** Nata nel 1945, Assolatte rappresenta il primo settore del Made in Italy alimentare. Riunisce oltre 200 aziende (piccole, medie e grandi realtà nazionali, private e cooperative, grandi aziende internazionali) che rappresentano il **90% del fatturato complessivo del settore**. Assolatte raggruppa **tutti i prodotti lattiero caseari**: il latte da bere, in tutte le sue tipologie, lo yogurt e gli altri lattici fermentati, il burro e tutti i formaggi. Dai tesori della grande tradizione casearia ai prodotti più moderni e innovativi. **I nostri numeri:** Con un fatturato che supera i **16,7 miliardi di euro** e un indotto che dà lavoro a oltre **100.000 persone**, quello della trasformazione del latte è il **settore più importante dell'agroalimentare italiano**. Un grande protagonista del panorama internazionale grazie alle **esportazioni, il cui valore raggiunge i 4.1 miliardi di euro**. **La produzione: 1.3 miliardi di kg di formaggi**, di cui la metà è DOP • **2,4 miliardi di litri di latte alimentare** • **284 milioni di kg di yogurt** • **159 milioni di kg di burro**.

Ringraziamo il Presidente e la 9ª Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare per aver accolto la nostra richiesta di audizione sul DdL (S. 1138) di conversione in legge del Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.

Il provvedimento contiene diverse disposizioni di rilievo per l'intera filiera agroalimentare, ma è l'art. 4 del Decreto legge 63/2024, che preoccupa le nostre imprese perché, a nostro avviso, contiene alcune importanti criticità.

In particolare, l'art.4:

- integra l'art. 2 del DLgs 198 con la definizione di "costo medio di produzione" dei prodotti agricoli e alimentari determinato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e con la definizione di "costo di produzione", definito come il costo relativo all'utilizzo delle materie prime, dei fattori, sia fissi che variabili, e dei servizi necessari al processo produttivo svolto con le tecniche prevalenti nell'area di riferimento;
- interviene sull'art. 3 del DLgs 198/2021 nell'ambito dei principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, specificando che i prezzi dei beni forniti devono tenere conto dei costi di produzione.

Il richiamo ai costi medi di produzione non è un tema nuovo. Già l'articolo 62 e il D.L. n. 51/2015 avevano vietato - in quanto pratica sleale - l'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, comprendendo tra queste quelle con prezzi palesemente al di sotto dei costi medi di produzione, la cui definizione era affidata all'ISMEA.

Sulla materia dei costi medi di produzione era anche intervenuta l'Autorità Antitrust che - nel 2016, a chiusura dell'indagine sulla filiera e su Assolatte e, successivamente, in alcune audizioni parlamentari - aveva sostenuto che quello dei costi medi di produzione nella definizione delle pratiche sleali è un parametro 'scarsamente rappresentativo', per una serie di motivi, tra i quali: eccezionale variabilità dei costi in funzione degli allevamenti; diversa valorizzazione del latte basata anche su parametri qualitativi, premi e dividendi

(come nel caso di conferimenti a cooperative); presenza di ricavi agricoli collegati a quelli del latte, quali la vendita della carne; aiuti e sovvenzioni comunitarie.

Per le ragioni sopra esposte, a causa cioè della sua intrinseca inapplicabilità, la nozione di costo medio di produzione, quale parametro di sussistenza di una pratica sleale, non ha mai generato, in questi anni, contestazioni alle aziende da parte delle Autorità di controllo.

L'art. 4 del Decreto-legge 63/2024, nel modificare l'art. 3 del Dlgs 198/2021, richiama, però, anche i costi di produzione (non 'medi' quindi) nell'ambito dei principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, specificando che i prezzi dei beni forniti devono tenere conto dei costi di produzione. Pertanto, i costi richiamati, non essendo quelli 'medi', sembrerebbero essere quelli 'puntuali', cioè, riferibili al singolo imprenditore.

Anche tale previsione, riferita cioè ai costi (puntuali) di produzione rileva una serie di criticità, quali inapplicabilità della norma per l'oggettiva difficoltà di determinare da parte della singola impresa - soprattutto di piccola e media dimensione - i propri costi di produzione per ogni referenza di prodotto e aggiornarli in tempo reale; *disclosure* di dati commerciali sensibili che attengono alle dinamiche concorrenziali col rischio di alterazioni della concorrenza; disincentivo all'efficientamento e ottimizzazione dei processi produttivi con conseguente penalizzazione delle imprese più efficienti; allineamento dei prezzi a monte e irrigidimento del mercato con possibili ricadute sui prezzi a valle; rischio di incentivare l'approvvigionamento da fornitori esteri.

Si chiede, pertanto, che le norme elaborate siano chiare e rispettose dei principi di libera concorrenza, per non irrigidire le fisiologiche dinamiche del mercato e preservare la competitività di tutti i componenti della filiera. L'esigenza fondata e condivisa di tutela di una parte ritenuta debole della filiera agroalimentare non può essere realizzata a discapito della restante parte con il rischio di implosione della filiera stessa.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, riterremmo opportuno stralciare dall'art. 4 le previsioni sui costi di produzione e sui costi medi di produzione (Art. 4, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*)).

Nel ringraziare per l'attenzione, inviamo cordiali saluti.